

- MONUMENTI E MUSEI -

**“SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO VIDEO –
MOLE VANVITELLIANA”**


periodo 2023 - 2026

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.

IL R.U.P.

(Dott. Barbara Marchetti)



Febbraio 2023

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL SERVIZIO.....	2
ART. 2	AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO.....	2
ART. 3	DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO.....	2
ART. 4	DURATA DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5	OPZIONI E RINNOVI.....	4
ART. 6	SOPRALLUOGO.....	5
ART. 7	SUBAPPALTO.....	6
ART. 8	MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	6
ART. 9	REQUISITI	7
ART. 10	VERIFICA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO.....	7
ART. 11	FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	8
ART. 12	RESPONSABILITA’.....	8
ART. 13	PENALI.....	8
ART. 14	RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO.....	8
ART. 15	ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.....	9
ART. 16	CODICE ETICO E ANTICORRUZIONE.....	10
ART. 17	FORO COMPETENTE.....	10
ART. 18	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	10
ART. 19	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELLE ESECUZIONI	10
ART. 20	ALLEGATI.....	11

ART. 01 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'assistenza tecnica ed il noleggio di attrezzature audio video destinati al settore Monumenti e Musei della M&P Mobilità & Parcheggi Spa, d'ora in poi per brevità denominata M&P Spa.

La M&P spa intende conferire tale servizio ad un operatore economico che possa essere di supporto tecnico e logistico presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, qualora da parte degli organizzatori di eventi vengano statuite particolari esigenze che la stessa non sia in grado di soddisfare, sia per le specifiche tecniche delle attrezzature richieste, sia per l'indisponibilità di risorse interne (attrezzature tecniche e personale addetto).

ART. 02 – AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo presunto della prestazione oggetto di affidamento è pari ad € **97.950,00 (novantasettemilanovecentocinquanta/00) al netto dell'IVA** (oneri relativi alla sicurezza pari ad € 0,00)

Il suddetto importo contrattuale, calcolato sulla base dell'Elenco prezzi 36 mesi (Allegato n. 2) non sarà soggetto a revisione né ad adeguamento alcuno nel corso del periodo contrattuale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022.

Indicativamente e soltanto in via presuntiva, si è determinato che il numero complessivo degli interventi previsti da effettuare nel periodo contrattuale 2023 – 2026 saranno pari indicativamente a circa n. 429 interventi, ripartiti come specificato nel succitato Allegato n. 2 (elenco prezzi 36 mesi).

La Ditta affidataria dovrà provvedere ad espletare il servizio in piena autonomia sotto la propria diretta responsabilità secondo i programmi di lavoro comunicati da M&P Spa; il servizio dovrà essere espletato dalla Ditta aggiudicataria in base alle necessità ed alle richieste dell'organizzatore di ogni singolo evento.

Si precisa che l'attività oggetto di affidamento potrebbe espletarsi con modalità non costante e con periodicità diverse nell'arco dell'anno, secondo le necessità della M&P Spa e degli organizzatori di eventi.

ART. 03 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Il presente affidamento, sommariamente descritto negli artt. 1 e 2 del presente "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" di seguito per brevità denominato "C.S.A.", ha per oggetto l'assistenza tecnica effettuata con tecnici specializzati e la fornitura di materiale audio, video e luci oltre quant'altro eventualmente richiesto dagli organizzatori di eventi che si terranno presso la Mole Vanvitelliana, sita in Banchina Giovanni da Chio snc - Ancona.

Sarà obbligo della Ditta affidataria dare piena e tempestiva informazione ad M&P Spa su eventuali problemi e/o ritardi fisici, logistici e tecnologici per possano volta per volta influire sul corretto svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento.

Vengono qui di seguito elencate, in modo esemplificativo ma non esaustivo, le attrezzature che potrebbero essere richieste ed utilizzate per eventi organizzati nei locali della Mole Vanvitelliana adibiti a tali circostanze denominati:

Sala Boxe - Sala Boxe Omero - Sala Polveri - Foyer Auditorium – Corte (capienza fino ad un massimo di 80 persone):

Audio

Impianto audio proporzionato alla sala, adeguato all'amplificazione del parlato o per diffusione di musica di sottofondo

N.3 Radiomicrofoni oppure N.3 microfoni da tavolo

Montaggio, smontaggio e assistenza per tutta la durata dell'evento da parte di N.1 tecnico

specializzato

Video

Videoproiettore Canon 6000 AL risoluzione WUXGA con ottica adeguata allo spazio

Schermo autoportante 2,5m x1,5m

PC per gestione videoproiezione

Montaggio, smontaggio e assistenza per tutta la durata dell'evento da parte di N.1 tecnico

Specializzato

Auditorium (capienza fino ad un massimo di 400 persone):

Audio

Impianto audio proporzionato alla sala

N.3 Radiomicrofoni oppure N.3 microfoni da tavolo

Montaggio, smontaggio e assistenza per tutta la durata dell'evento da parte di N.1 tecnico

specializzato

Video

Utilizzo dello schermo da proiezione presente in sala

PC per gestione videoproiezione

Montaggio, smontaggio e assistenza per tutta la durata dell'evento da parte di N.1 tecnico specializzato

Centro slide

Servizio di centro slide con N.1 PC per consegna ed elaborazione slide, N.1 PC per podio

relatore con avanza-slide e N.1 PC per controllo da remoto

Montaggio, smontaggio e assistenza per tutta la durata dell'evento da parte di N.1 tecnico

specializzato

Streaming

Ripresa dell'evento con N.1 videocamera ad inquadratura fissa

Regia video con possibilità di gestire eventuali immagini tappo o slide di presentazione

fornite dal relatore

Gestione del flusso streaming verso la piattaforma indicata dal cliente
Montaggio, smontaggio e assistenza per tutta la durata dell'evento da parte di N.1 tecnico specializzato
Videocamera aggiuntiva su cavalletto o a spalla, con possibilità di operatività wireless
Operatore video

Personale

Tecnico specializzato in assistenza, turno inferiore alle 4 ore
Tecnico specializzato in assistenza, turno superiore alle 4 ore

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere idoneamente certificate a norma CE ed il personale impiegato dovrà essere abilitato all'utilizzo di detta attrezzatura a norma di legge (addetti ai lavori elettrici in bassa tensione, pav/pes/pei) certificata con autodichiarazione dell'appaltatore ai sensi del DPR 445/2000).

Il presente affidamento prevede che la Ditta affidataria, in caso di necessità e su espressa richiesta autorizzata della M&P Spa, possa provvedere all'acquisto per suo conto di componentistica e/o piccole attrezzature necessarie al corretto espletamento del servizio oggetto di affidamento in via d'urgenza per un importo complessivo annuo di € 1.000,00 al netto dell'IVA.

ART. 04 – DURATA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'avvio del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'Art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Il servizio oggetto del presente "C.S.A." avrà una durata massima di 36 (trentasei) mesi, a decorrere indicativamente dalla data del 1° giugno 2023, ovvero dalla data del suo perfezionamento o dalla data dell'esecuzione in via d'urgenza e comunque terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale salvo i casi di cui all'art. 5 Opzioni e rinnovo

ART. 05 – OPZIONI E RINNOVO

1. Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non sarà raggiunto un importo di almeno l'80%, dell'ordine di cui sopra, la durata massima potrà essere prorogata a discrezione di M&P Spa di sei mesi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.
2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs 50/16, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, per un valore pari al 10 per cento del valore iniziale del contratto
3. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intero servizio fino alla concorrenza di un

quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte del fornitore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. In caso d'aumento o diminuzione della fornitura entro i limiti suddetti (un quinto), potrà essere concesso un adeguato spostamento di sei mesi sul termine di ultimazione senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta.

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di ulteriori € 32.650,00 (trentaduemilaseicentocinquanta/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario

5. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (opzione di proroga tecnica) stimato in mesi 3. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario

6. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs 50/16, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 138.762,50 (centotrentottomilasettecentosessantadue/50) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma:

Importo a base di gara (36 mesi di affidamento)	€ 97.950,00
Opzione di rinnovo (12 mesi di rinnovo affid.)	€ 32.650,00
Opzione di proroga tecnica (3 mesi di proroga)	€ 8.162,50

ART. 06 – SOPRALLUOGO

La Ditta affidataria, in fase di perfezionamento del contratto, dovrà effettuare obbligatoriamente un sopralluogo per prendere visione dello stato dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i servizi oggetto del presente affidamento, la verifica delle strade di accesso ai siti di cui all'art. 3 del presente "C.S.A", gli spazi di manovra e stazionamento degli automezzi aziendali utilizzati per l'esecuzione del servizio e tutto quanto necessario ai fini della verifica dell'idoneità delle attrezzature in dotazione per l'esecuzione dei servizi richiesti nel presente "C.S.A". Durante il sopralluogo la Ditta affidataria dovrà inoltre prendere visione delle Ordinanze che regolano le attività di carico-scarico e sosta all'interno della Mole Vanvitelliana. Il sopralluogo dovrà essere effettuato personalmente dal Legale Rappresentante della Ditta affidataria o da persona munita di delega scritta. Il sopralluogo effettuato sarà certificato da apposito modulo controfirmato da un addetto delegato di M&P Mobilità & Parcheggi Spa e sarà parte integrante dei documenti a perfezionamento del contratto.

Il sopralluogo dovrà essere concordato ed effettuato esclusivamente nei giorni (esclusi giornate festive) e negli orari di seguito indicati:

dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ART. 07 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL SERVIZIO

E' vietata, da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di atti di trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento.

É applicabile l'istituto della cessione del credito nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'affidamento in subappalto deve essere sempre autorizzato dalla M&P Spa ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all' art. 105 D.Lgs. 50/2016 e del decreto legge Semplificazioni-bis (D.L. n.77 del 2021, convertito in legge dalla Legge n.108/2021). Trattandosi di servizio ad alta densità di manodopera, il concorrente indica in sede di offerta le parti del servizio che intende subappaltare **nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto**, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e del D.L. n.77 del 2021, convertito in legge dalla Legge n.108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- a. Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 (art. 105 co. 4 lett. b D.Lgs. 50/16)
- b. che l'esecutore in sede di offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 105 co. 4 lett. c) D.Lgs. 50/16);
- c. che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16)
- d. che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);
- e. che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- f. che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso;
- g. che l'esecutore allegghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a

norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 105 co. 18 D.Lgs. 50/16)

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti del fornitore con un soggetto terzo di cui all'art. 105 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 50/16

Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 50/16).

L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti dal presente documento (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16)

L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16).

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della M&P SpA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (art. 105 co. 8 D.Lgs. 50/16).

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la M&P SpA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla M&P SpA inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della M&P SpA; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della M&P SpA né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12 D.Lgs. 50/16).

L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16).

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la M&P SpA può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'affidatario.

Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e smi oltre disposizioni del decreto legge Semplificazioni-bis (d.l. n.77 del 2021, convertito in legge dalla l.n.108/2021)

In conformità a quanto stabilito all'art. 105, comma 3, lettera c-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si configureranno come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o forniture, sottoscritti in epoca anteriore all'affidamento del presente servizio. Tali contratti dovranno essere prodotti ad M&P Spa dalla Ditta affidataria in fase di perfezionamento del contratto.

ART. 08 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta affidataria dovrà provvedere a espletare il servizio in piena autonomia sotto la propria diretta responsabilità e con i propri mezzi secondo le indicazioni ed il programma comunicato da M&P Spa.

Nell'espletamento del servizio la Ditta affidataria dovrà impiegare personale idoneo, di provata capacità ed in numero sufficiente ad assicurare il preciso e puntuale rispetto delle attività necessarie agli eventi predisposti da M&P Spa e/o dagli organizzatori di tali eventi.

Dovrà essere dotato di tessere di riconoscimento, che dovranno essere tenute sempre in evidenza al fine di ridurre al massimo eventuali reclami; le tessere di riconoscimento dovranno contenere le generalità dell'addetto e l'indicazione del proprio datore di lavoro.

Gli automezzi per lo svolgimento del servizio sono a completo carico della Ditta affidataria e dovranno essere idonei all'ingresso all'interno di un bene architettonico vincolato come la Mole Vanvitelliana, nel pieno e totale rispetto delle Ordinanze comunali che regolano la mobilità e la sosta all'interno del suddetto monumento datate 17/09/2020 e 19/11/2020.

La Ditta affidataria potrà avvalersi di personale impiegato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., artt. 61 e segg. (cosiddetta "Legge Biagi") e dal D.Lgs. 81/2015 – artt. dal 30 al 40 -.

Il personale dovrà risultare regolarmente iscritto a libro matricola/Libro Unico del Lavoro o altrimenti si dovrà dichiarare che il lavoratore sia regolarmente assunto a mezzo di una società di somministrazione.

Il personale dovrà avere, oltre a provata idoneità professionale, anche un positivo profilo morale, comportamentale e di immagine atto a non risultare lesivo nei confronti sia del personale di M&P Spa sia dell'organizzatore di eventi, evitando ogni tipo di polemica; tutti i comportamenti del personale nei confronti del cliente finale dovranno essere improntati al più scrupoloso spirito di collaborazione e di correttezza professionale.

La Ditta affidataria si obbliga ad avvalersi di personale di fiducia, in modo che in nessun caso restino danneggiate o logorate le cose e i materiali oggetto delle prestazioni sotto pena dell'immediato risarcimento del danno; la Ditta affidataria dovrà altresì richiamare, ovvero adottare adeguati provvedimenti disciplinari, e, se del caso, sostituire i dipendenti che non dovessero tenere una condotta irreprensibile.

ART. 9 – REQUISITI

Per procedere all'affidamento ed al perfezionamento del contratto, la Ditta affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; oltre i requisiti di ordine generale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ordine professionale, tecnico ed economico-finanziario:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura che comprenda tra le attività il servizio Audio e Video – comprensivo di n.2 tecnico specializzato;
- abilitazione per gli impianti D.M. 37/2008 Lettera A – Lettera B;
- aver svolto con buon esito negli ultimi tre anni (2020 – 2021 – 2022) attività identiche o similari a quella oggetto del presente affidamento, senza contestazione alcuna, per conto di Enti pubblici / Aziende o Società pubbliche / Imprese private per un importo non inferiore ad € 30.000,00 annui. A comprova l'aggiudicatario dovrà produrre un elenco dei servizi analoghi effettuati nel triennio, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.
- n. 1 referenza bancaria.

La comprova dei suddetti requisiti dovrà essere effettuata prima di procedere al perfezionamento del contratto.

ART. 10 – VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO SVOLTO

M&P Spa si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la qualità del servizio svolto. Il controllo si realizza mediante:

- o studi sul rispetto dei tempi e delle scadenze per l'allestimento dei servizi richiesti dalla M&P o dall'organizzatore di eventi;
- o verifiche sul comportamento tenuto dagli operatori nei confronti degli organizzatori di eventi e sul rispetto delle normative sulla sicurezza anche relativamente all'utilizzo delle attrezzature, dei materiali e del vestiario;
- o verifica delle segnalazioni effettuate dagli organizzatori di eventi in merito al servizio svolto.

La Ditta, ove necessario, si impegna a collaborare tempestivamente con M&P Spa, ad una fedele ricostruzione dei fatti e delle circostanze, finalizzata a fornire adeguate risposte ai reclami ed alle richieste di informazione inoltrate dagli organizzatori di eventi. Per questo motivo la Ditta dovrà essere in grado di identificare il tecnico specializzato che presterà servizi presso la M&P.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture riepilogative dovranno essere emesse posticipatamente con cadenza mensile sulla base di quanto effettivamente recapitato nel periodo di riferimento e saranno liquidate a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese; in esse dovranno essere indicate, distintamente ogni singola tipologia di servizio svolto.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

La Ditta affidataria sarà responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento di quanto previsto nel presente "C.S.A.", nelle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del servizio affidato.

La Ditta affidataria sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni riportati ad M&P Spa ed ai terzi in dipendenza ed in occasione dell'espletamento del servizio ed a sollevare e a tenere indenne la M&P Spa da ogni relativa richiesta; la Ditta sarà parimenti tenuta a rispondere dell'operato e del comportamento di tutto il personale impiegato.

La Ditta affidataria è tenuta ad adottare ogni misura di prevenzione e sicurezza in ragione della tipologia del servizio da espletare (D.Lgs. 81/2008).

La Ditta affidataria dovrà presentare, ai fini del perfezionamento del contratto, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile Verso Terzi a copertura dei rischi connessi all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, La polizza di assicurazione deve avere un massimale per ogni sinistro di almeno € 500.000,00, con il limite di € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di € 500.000,00 per danni a cose o animali. Ai fini assicurativi la M&P Spa dovrà essere considerata fra i terzi.

La polizza dovrà avere durata corrispondente a quella dell'affidamento e comunque fino ad avvenuto rilascio di attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Le informazioni e i dati ricevuti per l'esecuzione del servizio e le ulteriori informazioni raccolte dagli addetti dell'Appaltatore, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di M&P Spa, né l'Appaltatore né i suoi singoli addetti possono farne alcun uso né divulgarli.

ART. 13 – PENALI

Alla Ditta, in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente CSA e nella restante documentazione parte integrante del contratto, verranno applicate, previa contestazione scritta contenente l'esatta indicazione dell'inadempienza riscontrata, le seguenti penali in base all'art. 103 bis c. 4 del D.lgs 50/2016.

L'importo delle penali verrà detratto dagli importi dovuti alla Ditta nel periodo immediatamente successivo al verificarsi dell'inadempimento; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di ciascun lotto, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ART. 14 – RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la M&P Spa procederà alla risoluzione del contratto di appalto, qualora:

- a) dovesse riscontrare, a giudizio insindacabile della M&P Spa stessa, una grave inadempienza durante l'espletamento del servizio;
- b) dovesse riscontrare manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- c) frode nell'esecuzione del servizio;
- d) dovesse applicare per la terza volta nell'arco della durata contrattuale una penale, a prescindere dalle motivazioni;
- e) il servizio dovesse essere reso in maniera insoddisfacente a seguito di inadempienze continue ancorché lievi, tenendo anche conto di quanto previsto all'art. 09 del presente "C.S.A";
- f) dovessero sopraggiungere disposizioni normative di impedimento alla prosecuzione del servizio;
- g) i servizi vengano svolti in modo da compromettere il buon nome della M&P Spa o non rispettando gli impegni contenuti nel presente "C.S.A";
- h) l'importo complessivo delle penali accumulate risulti superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- i) dovesse riscontrare che la Ditta ha arbitrariamente concesso in subappalto alcune delle attività oggetto del servizio di cui trattasi.

In caso di anticipata risoluzione del rapporto la Ditta non avrà diritto ad alcun indennizzo di sorta ma dovrà risarcire la M&P Spa di tutti i danni cagionati nonché degli oneri che quest'ultima dovesse sostenere in conseguenza del nuovo affidamento del servizio. M&P Spa in caso di risoluzione anticipata del contratto procederà all'escussione della cauzione definitiva prodotta.

ART. 15 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico della Ditta affidataria, oltre a tutti gli oneri derivanti dal presente "C.S.A.", anche i seguenti:

- a) la Ditta affidataria, con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dovrà applicare tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, la M&P Spa agirà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente della Ditta aggiudicataria,

impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la M&P Spa tratterrà dal relativo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi; verrà trattenuta una ritenuta dello 0,50% che verrà svincolata solo previo rilascio di regolare DURC.

In caso di ritardo nel pagamento della retribuzione dovute al personale dipendente della Ditta impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento inviterà, per iscritto, la Ditta a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Qualora, entro il sopra citato termine, la Ditta non contesti formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la M&P Spa provvederà direttamente a pagare, anche in corso d'opera, ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta aggiudicataria.

- b) tutte le spese relative al contratto;
- c) tutte le tasse connesse al servizio espletato;
- d) l'adozione, nell'espletamento del servizio, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per evitare danni di ogni e qualsiasi natura; di ogni eventuale danno a persone ed a cose sarà unica responsabile sia penalmente che civilmente.

L'eventuale inosservanza delle prescrizioni in questione si configura quale grave inadempimento e, quindi, quale causa di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 16 – CODICE ETICO E ANTICORRUZIONE

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la M&P Spa sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico adottato dalla M&P Spa stessa, ai sensi del D.Lgs. 08 Giugno 2011, n. 231 (disponibile sul sito internet www.anconaparcheggi.it) nonché da quanto prescritto dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

La risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto e del presente Disciplinare sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

In pendenza di eventuale giudizio la Ditta affidataria non potrà sospendere il servizio e non sarà sollevata da alcuno degli obblighi previsti nel presente "C.S.A."

ART. 18 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente "C.S.A.", si farà espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché al D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per quanto ancora vigente alla data di indizione della procedura negoziata per l'affidamento del presente appalto, alla Legge 120/2020 e s.m.i., nonché ad eventuali provvedimenti attuativi del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. se ed in quanto applicabili. In via residuale si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 19 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELLE ESECUZIONI

Il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore delle Esecuzioni è svolto dalla Dott.ssa Barbara Marchetti, Responsabile del Settore Monumenti e Musei della M&P

ART. 20 – ALLEGATI

Forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale il seguente allegato:

- *Allegato n. 2 – Elenco Prezzi 36 mesi*

Il referente operativo per la M&P Spa è la Dott.ssa Barbara Marchetti tel. 0712818647 – mail barbara.marchetti@anconaparcheggi.it. Per chiarimenti di natura amministrativa il referente è il Dott. Paolo Pingi, Responsabile del settore gare, tel. 335443777 – mail paolo.pingi@anconaparcheggi.it.
